



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 432 del 07/07/2023

Per il 30/06/2023

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 maggio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ELENA CAMINITI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

21) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DAVID PISTOLESI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SS ATLETICO COLLEFFERRO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI GLI ARTT. 4, COMMA 1, E 39, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. FILIPPO CAPPELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI OSSERVATORE ARBITRALE DELLA SEZIONE AIA DI ROMA 1, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ S.S. ATLETICO COLLEFFERRO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 380 del 19/05/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine posta in essere nel procedimento disciplinare n. 455pfi22-23, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla condotta minacciosa, aggressiva e violenta posta in essere dal presidente della S.S. Atletico Colleferro, sig. David Pistolesi, e da suoi collaboratori, nonché da un Osservatore Arbitrale, nei confronti del presidente della SSD Vesta a r.l., in occasione della gara Atletico Colleferro – Vesta SSD a r.l. del 27.11.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria";
Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;
Viste la memoria fatta pervenire alla Procura Federale dal sig. Filippo Cappelli;

Lette le dichiarazioni rese in data 1 Aprile 2023 dal sig. David Pistolessi, in sede di audizione dallo stesso richiesta all'esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini; Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- 1) Segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio del 29.11.2022, con allegata mail del 28.11.2022 del Presidente della società Vesta Calcio;
- 2) Segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio LND del 29.11.2022, con i seguenti allegati:
 - mail del 28.11.2022 del presidente della società Vesta Calcio;
 - Referto arbitrale, completo delle distinte di gara, relativo all'incontro Atletico Colferro – Vesta SSD AR.L. del 27.11.2022;
 - Foglio censimento della società Vesta SSD a r.l. per la stagione sportiva 2022 – 2023;
- 3) Foglio censimento della società Atletico Colferro per la stagione sportiva 2022 – 2023;
- 4) tabulato dei dirigenti tesserati per la società Atletico Colferro nella stagione sportiva 2022 - 2023;
- 5) Verbale di audizione dell'11.1.2023 del sig. Comandini Gian Luca, presidente della società Vesta SSD a r.l.;
- 6) Verbale di audizione del 20.1.2023 del sig. Marinucci Stefano, arbitro effettivo della sezione AIA di Tivoli;
- 7) Verbale di audizione dell'1.2.2023 del sig. Sorrentino Andrea, osservatore arbitrale della sezione AIA di Roma 1;
- 8) Verbale di audizione del 7.2.2023 del sig. Cappelli Filippo, osservatore arbitrale della sezione AIA di Roma 1;
- 9) Verbale di audizione del 9.2.2023 del sig. Di Giulio Stefano, vice presidente della società Atletico Colferro;
- 10) Verbale di audizione del 9.2.2023 del sig. Pistolessi David, presidente della società Atletico Colferro;

Rilevato che dagli atti sopra indicati e dalle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dai sig.ri Comandini Gian Luca, presidente della società Vesta SSD a r.l., Marinucci Stefano, arbitro effettivo della sezione AIA di Tivoli, Sorrentino Andrea, osservatore arbitrale della sezione AIA di Roma 1, Cappelli Filippo, osservatore arbitrale della sezione AIA di Roma 1, Di Giulio Stefano, vice Procura Federale presidente della società Atletico Colferro, e Pistolessi David, presidente della società Atletico Colferro, è emerso che durante l'incontro Atletico Colferro – Vesta disputata in data 27.11.2022, il sig. Gianluca Comandini, presidente della Vesta SSD a r.l., è stato oggetto di bestemmie e delle seguenti espressioni proferite dal sig. David Pistolessi, presidente della Atletico Colferro: “vieni qui coglione”, “pezzo di merda” e “farai una brutta fine”; dopo aver proferito le espressioni appena riportate, poi, il sig. David Pistolessi ha colpito il sig. Gianluca Comandini con uno schiaffo tra lo zigomo e l'orecchio sinistro. Le dichiarazioni rese sul punto dal sig. Gianluca Comandini hanno trovato riscontro in quanto riferito in sede di audizione da parte della Procura Federale dagli altri tesserati ascoltati, che hanno confermato anche che durante l'incontro si è verificato anche un “tafferuglio” tra i sostenitori delle due società. Lo stesso sig. Gianluca Comandini, inoltre, ha anche riferito di essere stato avvicinato, pochi minuti dopo il tafferuglio, da una persona che si è qualificato come Osservatore Arbitrale e che gli rivolgeva le seguenti espressioni: “lo sai chi sono io? Sono quello che decide sugli arbitri, vuoi vedere che ti svegli e hai perso a tavolino?” e “Idiota, vuoi vedere il tesserino? Sono un Osservatore Arbitrale, ti è andata male ragazzino, vuoi vedere che da ora in avanti te le faccio perdere tutte?”. Le dichiarazioni rese sul punto dal presidente della società Vesta SSD a r.l. sono prive di contraddizioni ed in relazione alle stesse non sono emersi elementi che possano far ritenere sussistenti dei motivi di risentimento del dirigente nei confronti dell'osservatore arbitrale. In sede di propria audizione, peraltro, lo stesso osservatore arbitrale ha ammesso di aver interloquuto con il presidente della società Vesta SSD a r.l. nelle circostanze di tempo e di luogo dallo stesso riferiti, affermando tuttavia che avrebbe proferito soltanto espressioni volte a riportare la calma. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Luca Zennaro, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Enrico Liberati; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio:

1. il sig. David Pistolesi, all'epoca dei fatti presidente della società SS Atletico Collevero; Procura Federale
2. sig. Filippo Cappelli, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della della sezione AIA di Roma 1;
3. la società SS Atletico Collevero;

per rispondere:

1. David Pistolesi, all'epoca dei fatti Presidente della società SS Atletico Collevero: della violazione del disposto di cui gli artt. 4, comma 1, e 39, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in data 27.11.2022 ed in occasione della gara Atletico Collevero – Vesta SSD a r.l. valevole per il campionato di Prima Categoria, rivolto bestemmie e le seguenti espressioni ingiuriose al sig. Gian Luca Comandini, presidente della società SSD Vesta a r.l.: “vieni qui coglione”, “pezzo di merda” e “farai una brutta fine”; nonché per avere lo stesso, nelle medesime circostanze di spazio e di tempo, colpito tra lo zigomo e l'orecchio sinistro con uno schiaffo il sig. Gian Luca Comandini, presidente della società SSD Vesta a r.l.;

2.- il sig. Filippo Cappelli, all'epoca dei fatti Osservatore Arbitrale della sezione AIA di Roma 1: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 27.11.2022, in occasione della gara Atletico Collevero – Vesta SSD a r.l. valevole per il campionato di Prima Categoria, proferito nei confronti del sig. Gian Luca Comandini, presidente della società SSD Vesta a r.l., le seguenti frasi: “lo sai chi sono io? Sono quello che decide sugli arbitri, vuoi vedere che ti svegli e hai perso a tavolino?” e “Idiota, vuoi vedere il tesserino? Sono un Osservatore Arbitrale, ti è andata male ragazzino, vuoi vedere che da ora in avanti te le faccio perdere tutte?”;

3.- la società S.S. Atletico Collevero a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. David Pistolesi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 18 maggio 2023 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

E' presente per la procura federale l'Avv. Greco.

Sono presenti il deferito Sig. Filippo Cappelli assistito dall'Avv. Valentino Gentile ed il Sig. Massimo Marinucci.

Preliminarmente l'Avv. Gentile chiede l'audizione di un testimone, il Sig. Marinucci, richiesta già presente nelle memorie difensive prodotte. La procura federale si oppone. Il tribunale federale non ammette la testimonianza richiesta. La Procura Federale riportandosi integralmente all'atto di deferimento, ne chiede l'accoglimento con le seguenti sanzioni:

Pistolesi David: 3 mesi di inibizione;

Cappelli Filippo: 1 mese di sospensione

SS Atletico Collevero: € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il Tribunale Federale tenuto conto che non emergono dalla lettura degli atti elementi validi per il proscioglimento dei deferiti; ritenuto inoltre che le sanzioni concordate sono corrette visti gli addebiti contestati.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte, comminando agli stessi le seguenti sanzioni:

- Pistolesi David, mesi 3 di inibizione;
- Cappelli Filippo, mesi 1 di sospensione;
- S.S. Atletico Collevero, euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 15 giugno 2023, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, LIVIO ZACCAGNINI

24) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANTONIO DE ANGELIS, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. FORTITUDO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. FAUSTO ZUFFRANIERI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE UFFICIALE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FORTITUDO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALESSIO BORNIVELLI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. FORTITUDO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 21, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. FORTITUDO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 420 del 16/06/2023

A seguito di segnalazione del Comitato Regionale Lazio, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che la società A.S.D. Fortitudo avesse schierato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore sig. Alessio Bornivelli alle seguenti gare tutte valide per il campionato di Terza Categoria: Anxur Terracina – ASD Fortitudo del 26.11.2022, USD Sporting Pontecorvo – ASD Fortitudo del 3.12.2022 ed ASD Fortitudo – AS Penitro del 10.12.2022.

Secondo gli inquirenti, infatti, il sig. Alessio Bornivelli in occasione delle dette gare doveva ancora scontare la squalifica sino all'11.1.2023 irrogatagli dal Tribunale Federale Territoriale con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 130 dell'11.11.2022 del Comitato Regionale Lazio.

Nella prospettazione della Procura Federale, la responsabilità di tali fatti andava ascritta, oltre che al calciatore, anche in capo al sig. Antonio De Angelis quale presidente della società ASD Fortitudo per averli consentiti e comunque non impediti, nonché al sig. Fausto Zuffranieri per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di Alessio Bornivelli ai predetti incontri.

Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Antonio De Angelis, Fausto Zuffranieri e Alessio Bornivelli per violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2 C.G.S. nonché la società A.S.D. Fortitudo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 C.G.S..

All'udienza del 15 giugno 2023 tenutasi in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Giovanni Greco nonché il sig. Alessio Bornivelli e Fausto Zuffranieri, quest'ultimo anche in rappresentanza del sig. Antonio De Angelis e della società A.S.D. Fortitudo.

Il Tribunale Federale, attesa l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto Antonio De Angelis e Fausto Zuffranieri fossero sanzionati con 5 mesi di inibizione ciascuno, Alessio Bornivelli con 5 gare di squalifica e la società ASD Fortitudo con euro 400,00 di ammenda e n. 3 punti di penalizzazione in classifica.

Il sig. Zuffranieri rilevava come la notifica della decisione del Tribunale Federale non fosse mai giunta regolarmente al sig. Bornivelli e pertanto lo stesso al momento delle gare non poteva considerarsi in posizione irregolare.

La stessa A.S.D. Fortitudo era esente da responsabilità in quanto non era la compagine in cui

militava il calciatore all'epoca della sanzione comminata che peraltro era stata pubblicata su Comunicato Ufficiale regionale e non su quello emesso dalla Delegazione provinciale che era quello verificato quotidianamente dalla società.

Per quanto atteneva la propria responsabilità personale, lo stesso affermava che in una gara non era presente in campo e pertanto doveva andare comunque esente da colpe.

Il Tribunale Federale acquisiva, quindi, il fascicolo del procedimento n. 12 s.s. 2022/2023 – la cui decisione pubblicata il 11.11.2022 con CU n. 130 aveva irrogato la squalifica al sig. Bornivelli – depositato presso la segreteria del Tribunale.

In esso risultava che in data 18.7.2022, davanti alla Procura Federale, il sig. Bornivelli aveva eletto domicilio in Roma ai fini del procedimento alla Via Angelo Sismonda, 13 Scala O, int. 16 e in tale luogo gli veniva spedita a mezzo raccomandata a/r la decisione di questo Tribunale Federale, la cui notifica si perfezionava per il destinatario in data 21.11.2022.

Parimenti ivi gli venivano notificate, in costanza di squalifica, le successive motivazioni in data 27.12.2022.

Entrambe le comunicazioni non venivano mai ritirate dal tesserato e tornavano indietro per compiuta giacenza.

Al momento delle gare in questione, quindi, stante la regolarità dell'antecedente notifica del dispositivo con cui veniva irrogata la squalifica, il sig. Bornivelli si trovava in posizione irregolare e ben doveva – e poteva stante la pubblicazione su C.U. – la società accertarsi della presenza di circostanze ostative alla sua partecipazione.

Per quanto attiene la posizione del sig. Zuffranieri, risulta da tutte le distinte di gara che negli incontri in questione egli rivestisse la qualifica di dirigente accompagnatore, dovendosi quindi ascrivere a lui le sottoscrizioni in calce ai documenti.

I fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano, quindi, inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e acquisita dal Tribunale.

I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nella misura richiesta della Procura Federale, ritenuta congrua in relazione sia al materiale svolgersi degli eventi sia al disvalore delle condotte tenute.

Per quanto attiene la società, stante la posizione in classifica della stagione sportiva 2022/2023 della squadra militante in terza categoria, la sanzione dei punti di penalizzazione andrà scontata nella stagione sportiva 2023/2024 affinché essa sia afflittiva e produttiva di effetti ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. g) e dell'art. 44, comma 5 C.G.S..

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- De Angelis Antonio, mesi 5 di inibizione;
- Zuffranieri Fausto, mesi 5 di inibizione;
- Bornivelli Alessio, n.5 gare di squalifica;
- ASD Fortitudo, euro 400,00 di ammenda e n.3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva 2023/2024.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 7 luglio 2023

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli